

REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO PRESIDENZA GIUNTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CON CONTRATTO APERTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

SOMMARIO

1.	OGGETTO DEL CONTRATTO	3
2.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	
3.	TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALITÀ	5
4.	DURATA DEL CONTRATTO	5
5.	PREZZO	5
6.	REVISIONE DEL PREZZO	5
7.	MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO	6
8.	TERMINI DI PAGAMENTO	6
9.	INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	7
10.	GARANZIA FIDEIUSSORIA	7
11.	INIZIO DELLA FORNITURA	7
12.	OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE	
13.	PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
14.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
15.	RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI	9
16.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
17.	VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	9
18.	CESSIONE DEI CREDITI	
19.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
20.	SUBAPPALTO	9
21.	DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	9
22.	TUTELA DEI DATI PERSONALI	
23.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	10
24.	FORO COMPETENTE	10
25.	DISPOSIZIONI FINALI	10

CONTRATTO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO E DI PRONTO SOCCORSO

Rep. n
L'anno, il giorno, del mese di, nella sede della Regione Basilicata, in Potenza, innanzi a me Avv. Maria Carmela Santoro, qui domiciliata per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata ai sensi della Legge Regionale n° 9 del 06/06/1986, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n° 89 del 16/02/1913,
Sono comparsi
la REGIONE BASILICATA con sede in Potenza, Viale della Regione Basilicata n° 4, c.f. 80002950766, P.IVA 00949000765, in persona del Dirigente dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio, Dr. Ennio Vito Galella, autorizzato alla stipula del presente contratto giusta Deliberazione di Giunta Regionale n
${f E}$
la Ditta(di seguito, per brevità, denominata anche semplicemente "APPALTATORE"), P.IVA, con sede legale in (), via n, rappresentata, per la stipula del presente atto, da(C.F) nato a, nella sua qualità di
I comparenti, delle cui identità sono certo, così costituiti, convengono e stipulano quanto segue:
- PREMESSO –
- che con DGR n del è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento della fornitura con contratto aperto di materiale igienico – sanitario e di pronto soccorso;
- che la procedura è stata pubblicata sulla GURI in data;
- che l'appaltatore, avendo presentato l'offerta al prezzo più basso, è risultato aggiudicatario definitivo giusta D. D. n del;
- che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Capitolato d'oneri e allegati, (che qui espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso, unitamente alla copia dell'offerta economica e all'organigramma dei Dipartimenti che si allegano al presente rispettivamente sub "A" e sub "B" per formarne parte integrante e sostanziale;
Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso come meglio specificati nell'elenco contenuto nella copia dell'offerta

economica allegata sub "A".

Fermo restando l'importo della gara, la Regione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, sulla base delle proprie esigenze di consumo, l'elenco suddetto sostituendo gli articoli in elenco con articoli diversi sia per marca che per modello.

In tal caso il prezzo unitario sarà oggetto di negoziazione con l'appaltatore, salva la facoltà della Regione di rivolgersi ad altro operatore economico nel casi di offerta di condizioni di mercato più vantaggiose.

Tutto il materiale deve essere smaltibile nei rifiuti solidi urbani e certificato ISO 9001 o equivalente.

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura viene effettuata periodicamente, sulla base degli ordinativi effettuati con le modalità previste dal presente contratto, presso le sedi regionali di seguito indicate:

Sedi di Potenza:

- <u>Dipartimento Presidenza della Giunta</u> Via Vincenzo Verrastro, 4;
- <u>Dipartimento Agricoltura</u> Via Vincenzo Verrastro,12;
- <u>Dipartimento Attività Produttive/ Dipartimento Cultura e Formazione</u> Via Vincenzo Verrastro,6;
- <u>Dipartimento Sicurezza Sociale</u>- Via Vincenzo Verrastro,9;
- **<u>Dipartimento Ambiente</u>** Via Vincenzo Verrastro, 5;
- <u>Dip.to Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità</u>, C.so Garibaldi 139;

Sede di Matera:

• **Dipartimento Presidenza Giunta** – Via A.M. di Francia, 40;

Sede di Melfi:

• <u>Uffici siti in Via Aldo Moro n°1;</u>

Sede di Lagonegro:

• Uffici siti in via Tamarindi, 2;

La Regione si riserva la facoltà di modificare (nell'ambito del territorio regionale) le sedi presso le quali deve essere effettuata la fornitura, in qualsiasi momento in base alle proprie esigenze ed a proprio insindacabile giudizio.

L'ordinativo deve essere inviato, a scelta della Regione, esclusivamente **a mezzo fax** al seguente numero fornito dall'APPALTATORE:.....

	1	

L'appaltatore deve effettuare la fornitura con perfetta regolarità ed efficienza secondo le modalità e la tempistica fissata nel successivo art. 3, provvedendo alla consegna **presso i diversi piani nei quali sono ubicati gli uffici dei Dipartimenti** su indicati e al Responsabile di struttura (o suo delegato) nominato all'atto di sottoscrizione del contratto dal Responsabile del Procedimento (R.P.), così come indicati nell'Allegato "B".

L'Amministrazione, mediante il R.P., coadiuvato dal Responsabile di struttura, si

riserva di controllare, ad ogni consegna, che la merce oggetto della fornitura sia conforme a quanto richiesto e, in caso di difformità, di applicare le penali previste dal presente contratto.

3. TEMPISTICA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALITÀ

L'appaltatore si obbliga ad effettuare la fornitura in orari d'ufficio (ore 9,00/13,00 dal lunedì al venerdì e 16,00/17,30 del martedì e giovedì) :

<u>Presso le sedi regionali di Potenza</u> entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del fax o e-mail con l'ordinativo di fornitura:

<u>Presso le sedi degli uffici di Matera, Melfi e Lagonegro</u> entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento del fax o e-mail con l'ordinativo di fornitura:

Per ogni giorno lavorativo di ritardata consegna della fornitura è applicata una penale pari ad € 15,00, salva l'applicazione di ultriori sanzioni previste dal presente contratto.

Sono considerate ritardate consegne e, pertanto soggette alle penali di cui ai successivi artt. 13 e 14, le forniture parziali e incomplete, quando la parzialità o l'incompletezza supera il 20% dell'ordinativo.

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata 2 anni a partire dal primo giorno successivo alla sottoscrizione e non è prorogabile né rinnovabile se non per il tempo eventualmente e strettamente necessario per il subentro dell'aggiudicatario della successiva procedura di gara.

5. PREZZO

Il prezzo unitario è fissato in €/articolo secondo quanto risulta dall'allegato sub "A".

Nel prezzo sono ricomprese le spese per l'imballaggio, il trasporto e la consegna presso le sedi dei singoli uffici regionali dei Dipartimenti di cui al precedente art. 2.

L'importo <u>massimo</u> complessivo della fornitura, calcolato sulla base dei consumi nell'ultimo anno, tenuto conto della durata del contratto, è pari a €49.140,00 oltre IVA di cui € 140,00 non soggetti a ribasso.

.

La ditta dichiara che, nella formulazione del prezzo in sede di offerta, ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura e, pertanto, rinunzia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo diritto alla revisione del prezzo esclusivamente così come disciplinata dall'articolo successivo.

6. REVISIONE DEL PREZZO

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'articolo 115, del Decreto Legislativo n. 163/2006, dopo il primo anno, su richiesta dell'appaltatore.

La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento, in base ai dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

In mancanza dei dati dell'Osservatorio e dell'ISTAT relativi alla tipologia della fornitura oggetto del presente contratto, ed in particolare ai singoli prezzi, la revisione è calcolata sulla base della variazione degli indici generali dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT e pubblicati dall'istituto con periodicità mensile.

7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per la fornitura oggetto del presente contratto è liquidato dalla REGIONE previa presentazione di regolare **fattura mensile posticipata**, intestata e spedita a:

REGIONE BASILICATA – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio Provveditorato e Patrimonio – Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 POTENZA

Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Contratto per la fornitura di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso - Fattura Commerciale".

La fattura deve essere corredata da copia dei corrispondenti ordinativi di fornitura e deve essere vistata per regolarità dal Responsabile di Struttura.

La fattura deve essere, altresì, corredata dalla distinta indicante il numero e il modello dei pezzi acquistati e il relativo prezzo unitario.

L'APPALTATORE prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della REGIONE.

La REGIONE provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'APPALTATORE esclusivamente previa verifica della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.) in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa.

Alla data di entrata in vigore dell'art. 1, commi 209/214, della L. 244/2007(legge finanziaria 2008), la modalità di fatturazione su indicata è automaticamente sostituita dalla modalità elettronica di cui al D.Lgs. n.52/2004 e al codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. N.82/2005.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dotarsi di tutto quanto necessario al fine di rendere disponibile la modalità di fatturazione elettronica entro e non oltre il termine suddetto ed ogni altro onere o adempimento previsto dal Codice dell' Amministrazione digitale a carico delle Amministrazioni e dei loro appaltatori.

Decorsi inutilmente 30 giorni dal predetto termine sarà applicata una penale una tantum pari al 2,5% dell'importo massimo della fornitura previsto dal presente contratto.

8. TERMINI DI PAGAMENTO

Il termine per disporre il pagamento (emissione del mandato di pagamento), non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di disponibilità presso l'Ufficio Provveditorato e Patrimonio di fattura regolare a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento quali, ad esempio, il D.U.R.C.

Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Responsabile di struttura che ha ricevuto la fornitura.

Il provvedimento di liquidazione prevede il pagamento nelle modalità indicate in

fattura dall'APPALTATORE.

In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al capitolato d'oneri, è facoltà della REGIONE compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

9. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di tardiva emissione del mandato di pagamento per causa imputabile alla REGIONE spettano all'APPALTATORE gli interessi di mora calcolati al tasso individuato dall'art. 5 del D.lgs. n. 231 del 2002.

Gli interessi sono calcolati sulla base della sorta capitale ed è esclusa la rivalutazione monetaria.

Gli interessi di mora suddetti sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art 1224, comma 2 del codice civile.

Quando l'ammontare del corrispettivo dovuto e non corrisposto supera il 10% dell'importo contrattuale massimo ammissibile, l'appaltatore ha facoltà di agire ex art. 1460 c.c. e di chiedere la risoluzione del contratto previa costituzione in mora della Regione.

10. GARANZIA FIDEIUSSORIA

Gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dell'APPALTATORE sono coperti da apposita garanzia fideiussoria costituita per un importo di €______, pari al ______ dell'importo contrattuale di cui al precedente art.5.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del COMMITTENTE, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto del pagamento dell'ultima rata di prezzo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle forniture.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'art 113 del D.lgs. n. 163 del 2006.

11. INIZIO DELLA FORNITURA

L'appaltatore dà la disponibilità all'inizio della fornitura di che trattasi a partire dal 7° giorno successivo alla data di stipulazione del presente contratto.

12. OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL' APPALTATORE

L'APPALTATORE è obbligato a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esecuzione della fornitura e l'incolumità delle persone addette alla consegna della merce per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

L'APPALTATORE informerà la Regione su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività della Regione.

Il pagamento degli oneri della sicurezza verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Regione, mediante versamento sul c/c postale n. 00218859 intestato alla Regione Basilicata – Potenza – Servizio di Tesoreria, comprovato dalla relativa ricevuta di pagamento.

13. PENALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Nella ipotesi di inadempimento, inesatto adempimento o ritardo la REGIONE ha facoltà di applicare le penali specificate nel presente contratto.

Le forniture difettose equivalgono a mancata fornitura.

Nel caso di ritardato accertamento da parte della Regione del difetto della fornitura l'Appaltatore si obbliga a ritirare, entro 2 giorni dalla comunicazione, la merce difettata o comunque non conforme alla prescrizioni del presente contratto, rimanendo a suo carico e spese il consumo eventualmente nel frattempo effettuato e salva l'applicazione delle ulteriori penali previste dal presente contratto.

- Il R.P. applica una penale di importo compreso tra € 50,00 € 150,00 da definirsi a proprio insindacabile giudizio a seconda della gravità dell'infrazione, per eventuali inadempimenti non espressamente disciplinati dal presente contratto.
- Il R.P. valuta l'applicazione delle penali, previa comunicazione scritta delle contestazioni all'Appaltatore che, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di presentare delle controdeduzioni.

L'importo delle penali è detratto dall'importo del corrispettivo dovuto.

Il R.P. procede inoltre all'addebito degli eventuali danni e dei costi ulteriori da essa sostenuti a causa dell'inadempimento.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Il R.P. può dichiarare la risoluzione del contratto in caso di <u>accertato grave</u> <u>inadempimento</u> per mancata fornitura per un periodo eccedente di di 7 giorni lavorativi consecutivi le scadenze di cui all'art. 3 del presente contratto, per causa imputabile all'appaltatore.
- Il Responsabile di struttura, accertati i suddetti comportamenti, ne da comunicazione al R.P. mediante relazione corredata dai documenti necessari.
- Il R.P., formula la contestazione degli addebiti e la comunica all'APPALTATORE, fissando un **termine perentorio** non inferiore a 10 giorni per la comunicazione delle controdeduzioni.
- Il R.P., acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine per la comunicazione delle stesse, dispone la risoluzione del contratto.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Regione, al fine di evitare soluzione di

continuità alla fornitura, potrà continuare ad avvalersi dell'Appaltatore agli stessi patti e condizioni del contratto risolto sino a quando non sarà in grado di sostituirlo con altro soggetto.

15. RISOLUZIONE PER REATI ACCERTATI

Il R.P. valuta l'opportunità di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

emanazione di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'appaltatore una o più misure di prevenzione di cui all'art 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;

pronuncia nei confronti dell'appaltatore o del subappaltatore di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si reiteri **per più di cinque volte**. La risoluzione opera di diritto quando il R.P. comunica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

17. VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

Per i casi di cessione di azienda e per gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore si richiama espressamente l'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

18. CESSIONE DEI CREDITI

Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiama espressamente l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto anche parzialmente.

20. SUBAPPALTO

(se l'impresa ha dichiarto in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 nel limite del _____% come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato *oppure* da depositare entro 20 giorni prima della data di effettivo inizio della fornitura.

(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' fatto divieto di subappalto.

21. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'APPALTATORE prende atto che l'affidamento dell'attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, l'APPALTATORE garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'APPALTATORE si impegna a comunicare immediatamente alla REGIONE, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'APPALTATORE stesso, del suo legale rappresentante e del Direttore tecnico, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

22. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della REGIONE nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

23. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'APPALTATORE tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

L'APPALTATORE dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

24. FORO COMPETENTE

In caso di controversie nell'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Potenza.

25. DISPOSIZIONI FINALI

I rapporti tra la Regione e l'Appaltatore sono disciplinati, per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, dalle norme del D.lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii. e da quelle del codice civile in quanto compatibili.

L'PPALTATORE dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando, dal Capitolato d'oneri, oltre che dall'offerta economica (che espressamente si richiamano e si intendono integralmente recepiti) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso.

Tutte le comunicazioni tra l'APPALTATORE e la REGIONE avvengono per il tramite di posta elettronica certificata con firma digitale o via fax.

			REGIONE		
di cui	sopra,	-	ntratto, dotato di fi Sig	0	-

L'APPALTATORE	LA ———	REGIONE
	L'UFFICIALE ROGANTE	
Ai sensi e per gli effetti dell'a seguenti artt.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,	clausole	contrattuali:
L'APPALTATORE		